

5.5 In considerazione della nascita e dello sviluppo già rapido di conglomerati in paesi terzi, sarà necessario che l'Unione europea, sin dall'adozione della direttiva, consulti il Comitato di Basilea sulla necessità di fare introdurre regole vincolanti comparabili e di lanciare un movimento di convergenza a livello di detto Comitato. In caso contrario i gruppi

finanziari dell'UE subirebbero un notevole svantaggio concorrenziale rispetto ai loro colleghi di paesi terzi.

5.6 La consultazione dei settori controllati costituirà un elemento fondamentale nella procedura del comitato per mettere a punto norme quanto più efficaci possibile.

Bruxelles, 17 ottobre 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke FRERICHS

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Comunicazione della Commissione relativa alla revisione della Comunicazione del 1997 riguardante gli accordi di importanza minore non contemplati dalle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1 del Trattato CE»

(2002/C 36/02)

La Commissione, in data 16 maggio 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Mercato unico, produzione e consumo», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Pezzini, in data 26 settembre 2001.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 17 ottobre 2001, nel corso della 385^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il processo di ammodernamento delle regole di concorrenza e la linea del decentramento delle competenze, adottati in seguito al dibattito aperto dal Libro verde, procedono con coerenza nei lavori della Commissione e si ritrovano anche nella presente Comunicazione. La Commissione tiene conto, nell'affrontare questa nuova riflessione sugli accordi di importanza minore, delle sentenze emanate dalla Corte di giustizia in questi ultimi anni e della necessità, a suo tempo sollecitata anche dal Comitato, di fornire indicazioni, anche se non vincolanti, ai giudici e alle autorità degli Stati membri.

1.2. Va inoltre sottolineato che la presente Comunicazione, benché abbia come oggetto «gli accordi di importanza minore», ha tuttavia una notevole importanza, sia per il vasto numero di casi da essa contemplati, sia per la complessità nell'individuazione dell'entità degli accordi.

2. Osservazioni

2.1. Il Comitato accoglie con favore la nuova Comunicazione della Commissione relativa alla revisione della Comunicazione del 1997 riguardante gli accordi di importanza minore in quanto essa contiene alcuni miglioramenti significativi rispetto alla precedente. Il Comitato, tuttavia, ritiene opportuno sottolineare ed evidenziare alcuni punti di particolare interesse.

2.2. Soglie in termini di quota di mercato detenuta

2.2.1. Nella Comunicazione del 1997 la Commissione aveva introdotto una distinzione tra accordi «orizzontali» e «verticali», precisando che gli accordi verticali costituiscono una minaccia e un rischio minore per la concorrenza nel mercato interno e possono di conseguenza essere trattati con minor rigore rispetto agli accordi orizzontali. La Comunicazione del 1997 definiva «verticali» gli accordi tra imprese operanti

ad un livello diverso della catena di produzione e distribuzione ed adottava una soglia massima, in termini di quota di mercato detenuta, pari al 10 %, al di sotto della quale tali accordi non rientravano nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del Trattato CE anche se influenzavano il commercio tra gli Stati membri. La suddetta Comunicazione definiva «orizzontali» gli accordi tra imprese operanti allo stesso livello della catena di produzione e distribuzione, adottando per tali accordi una soglia del 5 %.

2.2.2. Al punto 8 della nuova Comunicazione, il termine «accordi verticali» è sostituito dalla categoria più ampia degli «accordi tra non concorrenti» definiti come accordi conclusi «tra imprese che non sono concorrenti effettivi o potenziali su uno dei mercati rilevanti interessati». Si tratta di una definizione più ampia in quanto copre, ad esempio, il caso di due imprenditori che, impegnati in due diverse linee di produzione, concludono un accordo di distribuzione, sempreché i macchinari di entrambi non possano essere adattati ai beni che formano oggetto del contratto.

2.2.3. Secondo la nuova Comunicazione, questa più ampia categoria di accordi non influisce in modo tangibile sulla concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 se la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti dell'accordo non supera il 15 %.

2.2.4. Il Comitato accoglie con favore la più ampia definizione di accordi a basso rischio tra imprese e le soglie relative alle quote di mercato detenute in quanto così facendo la Commissione riconosce una realtà economica costituita dal fatto che tali accordi non costituiscono una seria minaccia per la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1. Il Comitato plaude inoltre alla decisione di non adottare, anche in questo caso, come valore soglia il fatturato di un'impresa, in quanto, più che la dimensione, è il rapporto di tale impresa con il mercato rilevante a suscitare eventuali preoccupazioni in termini di concorrenza, con riferimento all'articolo 81.

2.2.5. Per ragioni analoghe, il Comitato accoglie con favore la categoria più ristretta degli «accordi tra concorrenti» proposta dalla nuova Comunicazione, costituita dagli accordi «tra imprese che sono concorrenti effettivi o potenziali su uno dei mercati rilevanti interessati». Si compiace inoltre dell'innalzamento al 10 % della soglia relativa alla quota di mercato aggregata detenuta dall'insieme delle parti dell'accordo in quanto, con questa quota, anche gli accordi tra concorrenti non possono costituire una minaccia tangibile per la concorrenza, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

2.2.6. Il Comitato si compiace anche della proposta, contenuta al punto 8 della nuova Comunicazione, di portare la soglia dal 5 al 10 % nel caso di accordi difficili da definire, in quanto si tratta di una conseguenza logica delle precedenti modifiche.

2.3. Reti parallele ed effetti di preclusione

2.3.1. Il Comitato si esprime inoltre a favore dell'introduzione al punto 9 di un nuovo criterio quantitativo costituito dalla soglia del 5 %, in termini di quota di mercato detenuta, per gli accordi posti in essere da un singolo fornitore o distributore quando dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi relativi alla vendita di beni e servizi possono derivare delle restrizioni a un determinato mercato. Un esempio di tali reti è offerto dai bar in Belgio e nel Regno Unito vincolati a determinate marche di birra o dagli accordi tra fornitori e dettaglianti — in Germania e Irlanda — per quanto riguarda i frigoriferi per la conservazione dei gelati. Si tratta, in questo caso, di un netto miglioramento rispetto ai complicati criteri qualitativi adottati dalla Comunicazione del 1997 sulla scia di sentenze diverse emesse dalla Corte di giustizia. Il nuovo criterio quantitativo proposto offrirà a fornitori e distributori maggior certezza giuridica.

2.3.2. Il Comitato si dichiara favorevole alla disposizione di cui al punto 10 della Comunicazione che consente, in tutti i casi precedenti, di superare le quote di mercato previste di un punto percentuale per due anni civili consecutivi. Il Comitato si chiede tuttavia come mai il margine d'incremento consentito sia stato modificato rispetto al 10 % previsto dalla Comunicazione del 1997, in quanto la nuova disposizione favorisce gli accordi tra concorrenti (se aumentiamo di 1 punto il 15 % otteniamo il 16 %; se aumentiamo del 10 % il 15 % otteniamo il 16,5 %).

2.4. Mercato rilevante

2.4.1. Il Comitato rileva che, riguardo alla questione fondamentale del calcolo delle quote di mercato, la Comunicazione si limita, al punto 11, a rimandare le parti dell'accordo (al pari dei tribunali nazionali e delle autorità competenti in materia di concorrenza) alla Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza⁽¹⁾. La Commissione non menziona le Comunicazioni dal titolo «Linee direttrici sulle restrizioni verticali»⁽²⁾ e «Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale»⁽³⁾, alle quali invece il documento fa riferimento in altri punti.

(1) GU C 372 del 9.12.1997.

(2) GU C 291 del 13.10.2000.

(3) GU C 3 del 6.1.2001.

2.4.2. Per maggior chiarezza, il Comitato ritiene che la Commissione dovrebbe precisare l'eventuale pertinenza delle linee direttrici relative a queste due esenzioni per categoria.

2.5. *Restrizioni gravi e definizioni di accordi*

2.5.1. Quanto alle restrizioni gravi di cui al punto 12, l'elemento che più preoccupa il Comitato è l'improvvisa introduzione, nel bel mezzo della Comunicazione, di tre nuove categorie di accordi: gli «accordi orizzontali», gli «accordi verticali» e gli «accordi verticali conclusi tra concorrenti effettivi o potenziali». Il Comitato è dell'avviso che i concetti di mercato rilevante, soglie in termini di quota di mercato, ecc., siano già di per sé sufficientemente complessi senza l'ulteriore aggiunta, nell'ambito della stessa Comunicazione, di definizioni diverse di accordo.

2.5.2. Il Comitato sollecita la Commissione a rivedere questa sua strategia, adottando le stesse definizioni di categorie di accordi in tutto il testo della Comunicazione.

2.6. *Piccole e medie imprese*

2.6.1. Il Comitato concorda con il trattamento riservato dalla Commissione alle PMI nella nuova Comunicazione. Esso apprezza l'attenzione continua della Commissione verso le PMI, nell'ambito della politica di concorrenza a causa dell'importanza di questo settore nell'economia europea. Esso concorda altresì col principio espresso nel punto 12 della nuova Comunicazione, nell'ambito delle restrizioni gravi, in base al quale «gli accordi tra le PMI, quali definite nell'allegato alla Raccomandazione 96/280/CE della Commissione, sono raramente di natura tale da influenzare sensibilmente il commercio tra gli Stati membri». Qualora, eccezionalmente, essi abbiano ripercussioni sugli scambi, possono ancora rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 81 del Trattato se

superano anche le soglie fissate in termini di quote di mercato dalla Comunicazione. Il Comitato tuttavia segnala che la maggioranza degli accordi tra PMI non influenza il commercio tra Stati membri e che molti degli accordi che, al contrario, hanno ripercussioni sugli scambi finirebbero per non rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 81 come conseguenza dell'aumento delle soglie previsto dalla Comunicazione. Peraltro la stessa Commissione nella «Carta europea della piccola impresa» ha sollecitato e sottolineato l'importanza della creazione di reti e di accordi tra le piccole imprese, al fine di una migliore produzione e commercializzazione dei prodotti.

2.7. *La Comunicazione e le legislazioni nazionali in tema di concorrenza*

2.7.1. Il Comitato sottolinea il commento della Commissione al punto 7, secondo il quale «questa Comunicazione non pregiudica l'applicazione delle legislazioni nazionali in termini di concorrenza». Il Comitato evidenzia che tale previsione della Comunicazione dovrà essere rivista, una volta che le riforme legislative sulla modernizzazione saranno attuate.

3. **Conclusioni**

3.1. La presente Comunicazione si inserisce nel processo di aggiornamento delle norme relative alla politica di concorrenza. Il Comitato sottolinea l'importanza dei miglioramenti apportati, rispetto alla precedente comunicazione: creazioni di «Categorie»; innalzamento delle soglie; creazione di una nuova soglia; maggiore certezza giuridica.

3.2. Il Comitato sollecita un'ulteriore riflessione sulla definizione di «mercato rilevante»; una maggiore semplificazione nelle categorie di accordi che provocano restrizioni gravi nella politica di concorrenza; una maggiore omogeneità nel margine di incremento consentito, nel caso di superamento delle quote di mercato previste.

Bruxelles, 17 ottobre 2001.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke FRERICH